



Città di Nichelino
Provincia di Torino

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con deliberazione C.C. n. 101 del 29.11.2007
Modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 6.7.2012

INDICE

INDICE	pagina
TITOLO I - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E GENERALI	1
Capitolo 1: NATURA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
Art 1 Finalità del Regolamento	1
Capitolo 2: AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Art.2 Verde pubblico e verde privato	2
Art.3 Partecipazione pubblica agli interventi sul verde	2
Capitolo 3: TIPOLOGIE DI VERDE URBANO	3
Art.4 Principali tipologie di verde urbano	3
Capitolo 4: COMPETENZE NELL'AMBITO DEL VERDE URBANO	4
Art. 5 Competenze comunali	4
Art. 6 Commissione del Verde	5
Capitolo 5: PRINCIPI E CRITERI PER LA GESTIONE DEL VERDE ESISTENTE	6
Art. 7 Pianificazione	6
Art. 8 Programmazione	6
Art. 9 Attuazione del Programma: interventi manutentivi	7
TITOLO II - TUTELA E SALVAGUARDIA DEL VERDE ESISTENTE	8
Capitolo 1: SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI	8
Art. 10 Danneggiamenti	8
Art. 11 Salvaguardia degli alberi e degli arbusti	9
Art. 12 Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive	9
Art. 13 Norme di tutela per le aree a conduzione agraria	10
Art. 14 Verde spondale e fasce fluviali	10
Capitolo 2: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E DEI PARCHI PERIURBANI	12
Art. 15 Fruizione dei giardini pubblici	12
Art. 16 Parchi e Aree Attrezzate	13
TITOLO III - GESTIONE DEL VERDE	15
Capitolo 1: PRINCIPI GENERALI	15
Art. 17 Verde pubblico e verde privato	15
Capitolo 2: ABBATTIMENTI E SOSTITUZIONI	15
Art. 18 Abbattimenti e danneggiamenti di alberi: Compensazione ambientale e reimpianto	15
Art. 19 Abbattimento di alberature pubbliche	16
Art. 20 Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli	17
Art. 21 Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli	18
Art. 22 Sostituzioni	18
Capitolo 3: POTATURE E SFALCIO ERBA	19
Art. 23 Potature alberi	19
Art. 24 Potature arbusti	20
Art. 25 Sfalcio erba	21
Art. 26 Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	21
Capitolo 4: AREE DI CANTIERE E LAVORI INTERFERENTI CON LA VEGETAZIONE	22
Art. 27 Aree di pertinenza (ZPA)	22
Art. 28 Obblighi e divieti nelle aree di cantiere	24
Art. 29 Interferenza dei lavori su aree verdi: autorizzazione lavori e ripristino aree	25

Art. 30 Banchine stradali.	26
Art. 31 Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche	26
Art. 32 Protezione degli alberi	27
Art. 33 Transito di mezzi	28
Art. 34 Deposito di materiali su aree pubbliche	28
Art. 35 Modificazione della falda	29
Capitolo 5: IL RINNOVO DELLE ALBERATE	29
Art. 36 Mantenimento di esemplari	29
Art. 37 Rinnovo alberate	29
Capitolo 6: AREE VERDI IN CONCESSIONE E ADOZIONE SPAZI A VERDE	31
Art. 38 Aree in concessione	31
Art. 39 Danneggiamenti della Vegetazione di aree in affidamento o in convenzione	32
Art. 40 Adozione spazi a verde	32
Capitolo 7: SALVAGUARDIA FITOSANITARIA	33
Art. 41 Nuovi impianti: dichiarazione certificativi di esenzione da malattie/patologia	33
Art. 42 Misure di lotta obbligatoria	34
Art. 43 Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano	34
Art. 44 Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico	35
Art. 45 Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino	35
Art. 46 Lotta alla <i>Cameraria ohridella</i>	35
Art. 47 Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi	35
Art. 48 Impiego di prodotti fitosanitari.	36
TITOLO IV - ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DEL VERDE	39
Capitolo 1: LINEE GUIDA PROGETTUALI	39
Art. 49 Scelta delle specie	39
Art. 50 Scelta degli alberi in vivaio	40
Art. 51 Caratteristiche delle piante all'impianto	41
Art. 52 Epoca e modalità d'impianto	41
Art. 53 Distanze dell'impianto	42
TITOLO V – SANZIONI	46
Art. 54 Sanzioni	46

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE E GENERALI

Capitolo 1

NATURA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il Comune di Nichelino, nell'ambito della propria programmazione, riconosce l'importanza vitale che il patrimonio vegetale riveste ai fini ecologici, paesaggistici, culturali e storici nelle aree urbane e favorisce la tutela, il miglioramento e l'incremento del patrimonio vegetale nell'ambiente urbano.
2. Il presente Regolamento detta disposizioni di tutela e valorizzazione del verde urbano.
3. In particolare, le finalità del Regolamento sono le seguenti:
 - a. tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
 - b. contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
 - c. sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
 - d. favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
 - e. incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
 - f. indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
 - g. favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
 - h. diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.
4. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta o da legno (ad es. pioppi) e coltivazioni specializzate.

5. I trasgressori delle disposizioni del presente Regolamento saranno puniti con le sanzioni previste nell'allegato 3.

6. L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque lo richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

Capitolo 2 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Art. 2 **Verde pubblico e verde privato**

1. Il presente Regolamento si applica tanto al patrimonio vegetale pubblico quanto a quello privato e integra quanto stabilito da leggi Statali, Regionali, relativi Regolamenti e Statuti.
2. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.
3. I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono pertanto tenuti all'osservanza di quanto previsto dal presente Regolamento.

Art.3 **Partecipazione pubblica agli interventi sul verde**

1. Le attività ordinarie di manutenzione del verde sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.
2. Il Comune di Nichelino promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino, direttamente o tramite proprie associazioni, alle attività di pianificazione, tutela, gestione e valorizzazione del verde.
3. L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di seguito elencati:
 - parchi e giardini pubblici e privati;
 - parchi e giardini storici pubblici e privati;
 - alberate stradali;
 - alberi di pregio e monumentali pubblici e privati;
 - prati e coltivi;

- banchine alberate, aiuole stradali e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati;
- arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva;
- sponde fluviali;
- aree destinate a verde dal vigente PRGC (parchi urbani, fluviali, collinari);
- aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione;
- boschi e zone boscate;
- verde di uso collettivo in carico a gestori diversi (cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte)
- orti urbani regolamentati (normati dal Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione).

Capitolo 3 **TIPOLOGIE DI VERDE URBANO**

Art. 4

Principali tipologie di verde urbano

Parchi urbani e Giardini pubblici

Si tratta di aree verdi, di dimensioni diverse, attrezzate o meno, la cui funzione primaria quella del riposo e dello svago. Altre funzioni compatibili sono indicate sui cartelli posti all'ingresso delle aree.

Verde ornamentale

Si tratta di aree di modeste dimensioni, quali aiuole, filari di alberi, ecc., non direttamente fruibili al pubblico, ma rappresentativi dell'immagine urbana e della sua qualità.

Aree di pertinenza delle strutture pubbliche

Sono tutte le aree verdi, attrezzate o meno, adiacenti agli edifici pubblici quali, per esempio, scuole, centri civici, impianti sportivi, ecc.. Sono in ogni caso aree il cui utilizzo è limitato all'utenza della struttura stessa.

Giardini privati

Si tratta di aree verdi di pertinenza degli immobili ad uso esclusivamente privato.

Orti urbani

Possono essere pubblici e/o privati. Consistono in appezzamenti di terreno destinati alla coltivazione di fiori, frutta e ortaggi. Quelli pubblici, proposti dall'Amministrazione Comunale, sono oggetto di convenzioni e regolamentazioni separate.

Parcheggi

Aree verdi che si integrano con gli spazi riservati al parcheggio veicolare.

Fasce di rispetto

Sono tutte le aree poste a margine dei tracciati autostradali, stradali, cimiteriali, di rispetto degli elettrodotti, ecc..

Aree incolte

Sono quelle aree residuali, pubbliche e/o private, poste a margine dell'edificato, che richiedono interventi tempestivi di carattere igienico-sanitario e ambientale. Possono essere recuperate, anche provvisoriamente, come aree verdi, in forza di accordi convenzionali con la proprietà.

Aree agricole

Sono tutte quelle aree inedificate ove, in maniera continuativa, è svolta la funzione produttiva agraria.

Capitolo 4

COMPETENZE NELL'AMBITO DEL VERDE URBANO

Art. 5

Competenze comunali

L'Area Tecnica del Comune di Nichelino ha la responsabilità su:

- a. le autorizzazioni rilasciate per utilizzi temporanei delle aree verdi in deroga al Regolamento;
- b. le autorizzazioni per le richieste di intervento sul territorio che coinvolgono il verde pubblico e ove il caso lo richieda indicare le prescrizioni da adottare e le modalità con cui devono essere eseguiti i lavori;
- c. i contenuti tecnici del contratto di servizio col soggetto cui viene affidata la manutenzione del verde;
- d. l'autorizzazione per interventi da compiersi sul verde privato assoggettato a vincoli;
- e. l'accertamento e la contestazione di violazioni e inosservanze di norme e prescrizioni (contenute sia in questo Regolamento, sia in altre disposizioni legislative) relative alla salvaguardia e tutela del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo; a tal fine l'Area Tecnica si avvarrà del supporto burocratico della Polizia Municipale, anche per la gestione dei procedimenti sanzionatori successiva alla verbalizzazione da parte dei Funzionari dell'Area Tecnica.
- f. i tempi e le modalità tecniche di attuazione di censimenti e monitoraggi;

- g. L'informazione al cittadino circa le tecniche di intervento più adeguate per piante o aree verdi collocate su suolo privato, e circa le opportunità esistenti per la formazione, l'aggiornamento e la condivisione delle conoscenze tecniche in materia;
- h. L'affidamento di aree ad associazioni, gruppi di cittadini o altri soggetti privati per interventi di recupero e manutenzione, secondo le modalità previste dal TITOLO III – Capitolo 6 (Aree verdi in concessione e Adozione spazi verdi), sentito il parere degli Uffici comunali competenti in materia di Patrimonio.

Art. 6

Commissione del Verde

1. La Commissione del Verde, qualora istituita, è un organismo che permette il confronto e la collaborazione tra quanti (istituzioni, associazioni, gruppi o singoli cittadini), vogliano contribuire allo sviluppo della cultura del verde condividendo i principi del Regolamento e vogliano partecipare alle decisioni inerenti il patrimonio di verde pubblico.
2. L'accesso alla Commissione è aperto a tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune di Nichelino che abbiano compiuto il 18° anno di età.
3. La Commissione è costituita da un minimo di 5 a un massimo di 9 persone tra cui devono figurare almeno:
 - a. 2 cittadini/e
 - b. 1 tecnico del Comune di Nichelino
 - c. 1 Consigliere/assessore del Comune di Nichelino
 - d. 1 esperto in discipline agro-ambientali
4. L'adesione alla Commissione avviene mediante la comunicazione all'Ufficio competente dei dati anagrafici quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo di posta ordinario ed eventuale indirizzo di posta elettronica presso cui si intende ricevere le informazioni relative alle attività svolte.
5. Funzione principale della Commissione è conciliare le necessità tecniche con le istanze della cittadinanza nel trattamento delle questioni relative:
 - a. alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del verde;
 - b. alla diffusione delle informazioni sugli interventi programmati o in atto sul verde pubblico;
 - c. al contributo partecipativo su controllo, progettazione, costruzione e gestione e degli spazi destinati a verde pubblico
6. La Commissione collabora con l'Ufficio competente attraverso la discussione dei Programmi annuali di intervento e la segnalazione di situazioni problematiche o comunque di interesse per le attività svolte dall'Ufficio stesso.

Capitolo 5

PRINCIPI E CRITERI PER LA GESTIONE DEL VERDE ESISTENTE

Art. 7

Pianificazione

1. Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio sono ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera pianificata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.
2. Preliminarmente dovrà essere prediposta la mappatura e il censimento delle aree verdi pubbliche con la definizione delle loro tipologie in relazione alle funzioni prevalenti, il riconoscimento di quelle di particolare pregio storico-naturalistico e il catasto del patrimonio arboreo
3. Parimenti il Comune riconosce l'importanza dell'elaborazione di un Piano urbano del verde pubblico con l'obiettivo di valorizzarne i punti di forza ed affrontare le criticità che ne limitano le potenzialità, prima fra tutte la necessità di connessione fra le aree esistenti allo scopo di evitarne l'isolamento

Art. 8

Programmazione

1. Per affrontare razionalmente la gestione del patrimonio l'Ufficio competente per il Verde (direttamente o tramite un Consulente) redige un *Programma periodico pluriennale* nel quale sono specificati:
 - a. gli ambiti territoriali di intervento (indicati in modo da consentire la facile identificazione da parte di gruppi e cittadini interessati);
 - b. i tipi di intervento da condurre in ogni ambito;
 - c. i tempi degli interventi e delle procedure di informazione e consultazione della cittadinanza ad essi collegati
 - d. La programmazione degli interventi permetterà il monitoraggio del costo della gestione del verde negli anni e la verifica dell'adeguatezza economica.
2. Per giungere alla definizione del Programma l'Ufficio competente per il Verde elabora una proposta che viene presentata e discussa, qualora costituita, all'interno della Commissione, in un processo di consultazione tra tecnici e non tecnici che porta alla versione definitiva.

Art. 9

Attuazione del Programma: interventi manutentivi

1. Gli interventi prevalenti sul patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione programmata prevista dal Programma periodico pluriennale.
2. L'applicazione del Programma, associato ai contenuti tecnici del presente Regolamento, permetterà di:
 - a. rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde;
 - b. effettuare interventi manutentivi secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate;
 - c. migliorare la qualità della vegetazione urbana allungandone il ciclo vitale e favorendone un normale sviluppo;
 - d. massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente;
 - e. garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo.
3. Le manutenzioni riguardano la conservazione dello stato ottimale degli alberi, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
4. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento delle attività attraverso appalti pubblici. L'Amministrazione Comunale può affidare ad Associazioni o ad altri soggetti idonei, nell'ambito di convenzioni apposite, la manutenzione, la sorveglianza e la pulizia di specifiche aree nel rispetto delle vigenti leggi, anche al fine di ottenere il coinvolgimento della cittadinanza nella gestione e nel corretto uso delle aree verdi pubbliche.
5. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte e sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'Ufficio competente per il Verde.

TITOLO II

TUTELA E SALVAGUARDIA DEL VERDE ESISTENTE

Capitolo 1

SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI

Art. 10 Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante, siano esse erbacee, arbustive arboree.
2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare, salvo autorizzazione:
 - a. tappeti erbosi, bordure, aiuole, banchine stradali, aree di pertinenza delle alberate, per calpestamento laddove espressamente vietato da apposita segnaletica, compattamento ovvero per uso improprio delle stesse;
 - b. lesioni agli alberi in ogni loro parte (radici, fusto, chioma);
 - c. il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
 - d. la combustione di sostanze di qualsiasi natura nelle alberate, all'interno di parchi e giardini pubblici, fatte salve le disposizioni specifiche per il Parco del Boschetto e per il Parco Rustico di Stupinigi.
 - e. l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
 - f. l'affissione diretta sulle piante delle alberate, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
 - g. il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
 - h. l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
 - i. l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberate, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
 - j. la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura;
 - k. gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.
3. Coloro che danneggiano il patrimonio verde oggetto del presente Regolamento saranno sanzionati secondo quanto previsto dall'allegato 3.

Art.11

Salvaguardia degli alberi e degli arbusti

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. Su tutto il territorio comunale devono essere salvaguardati:
 - a. gli alberi radicati su proprietà pubblica;
 - b. gli alberi radicati su proprietà privata aventi diametro del tronco, misurato a 130 cm di altezza, superiore a 40 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 35 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 25 cm per le specie di terza grandezza, fatti salvi gli alberi di nuovo impianto inseriti in progetti unitari anche qualora siano di diametro inferiore alle misure sopra indicate;
 - c. gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) radicati su proprietà privata se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
 - d. gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio e comunque arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5 mc.;
 - e. piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate;
 - f. le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.
3. Nei casi di danneggiamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista nell'allegato 3.
4. Tali prescrizioni possono essere derogate, su indicazione dell'Ufficio competente per il Verde, in caso di pubblica incolumità e nei casi previsti da normativa vigente.

Art. 12

Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive

1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.
2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista nell'allegato 3.
3. L'estirpazione di siepi e macchie arbustive di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.).

Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.

4. In caso di estirpazione è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi individuati dall'Ufficio competente per il Verde.

5. Per gli interventi effettuati dall'Ufficio LLPP, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata in luoghi adiacenti.

6. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli.

Art. 13

Norme di tutela per le aree a conduzione agraria

1. In tutte le aree destinate a verde dal vigente P.R.G. ove sussistono conduzioni agrarie, gli interventi dovranno rispettare il presente Regolamento, preferibilmente attraverso la stipula di specifiche convenzioni tra l'Amministrazione Comunale ed i conduttori, singoli o associati, mirate a piani di gestione e manutenzione del territorio.

2. In particolare tali interventi dovranno:

a. salvaguardare le siepi e le macchie arbustive, per la loro funzione ecologica anche ai fini della vita dell'avifauna, e garantirne la rigenerazione in caso di taglio motivato.

b. conservare la rete delle bealere e delle vie d'acqua minori, importanti sia come segni del paesaggio agrario, sia per lo smaltimento delle acque superficiali. A tale scopo, è fatto divieto di intubare o inscatolare i percorsi delle vie d'acqua se non in coincidenza con attraversamenti stradali e ferroviari, la cui progettazione dovrà comunque censirli e conservarli, per favorire la loro naturale funzione di drenaggio.

c. favorire la ricostituzione di vegetazione autoctona lungo i percorsi delle vie d'acqua per migliorarne la funzionalità ecologica e l'habitat della fauna.

d. salvaguardare, ove esistenti, le zone umide, i macereti, i canneti, evitandone il tombamento e l'impermeabilizzazione.

3. In tutte le aree a conduzione agraria è comunque vietato il deposito dei rifiuti, anche temporaneo, con esclusione degli scarti derivanti dalle coltivazioni praticate in esse.

Art. 14

Verde spondale e fasce fluviali

1. Per quanto attiene il taglio degli alberi sulle sponde di fiumi e torrenti, giusto quanto disposto dal Testo Unico sulle opere idrauliche del 25 luglio 1904, n. 523, gli atti di

sradicamento e bruciamento dei ceppi degli alberi che sostengano le rive per una sistemazione orizzontale non minore di 9 metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, sono vietati su alvei, sponde e difese di detti corsi d'acqua.

2. Per i rivi, canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde.

3. Ai sensi del T.U. sono altresì vietate tutte le piantumazioni che si inoltrino all'interno degli alvei e si protendano sul piano e sulle scarpate degli argini.

4. Le realizzazioni di nuovi interventi in aree pubbliche e private in prossimità delle sponde fluviali (Sangone) dovranno attenersi, oltre che alle prescrizioni dell'AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po), agli altri enti competenti in materia idraulica.

5. In tutti gli ambiti compresi nell'ambito del parco fluviale del Po, qualora gli interventi ricadano in tratti di sponda non costruita e protetta da difese spondali già esistenti, i nuovi progetti devono essere realizzati con tecniche ispirate all'ingegneria naturalistica. Ove possibile i nuovi interventi devono consentire il mantenimento o la ricostituzione di fasce di vegetazione ripariale, utile anche ai fini della conservazione di ittiofauna e avifauna, e tutti i progetti di opere pubbliche da realizzarsi lungo le sponde fluviali dovranno prevedere interventi di mitigazione concordati con l'Ufficio competente per il Verde.

6. E' vietata la coltivazione e la nuova piantumazione della fascia spondale, secondo le disposizioni vigenti (T.U. n. 523 del 1904), da parte dei privati.

7. E' altresì vietata la realizzazione di orti urbani lungo le sponde, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza idraulica.

8. Nella fascia ripariale non è comunque ammessa l'introduzione di specie esotiche, fatte salve le preesistenze in giardini privati e in parchi pubblici.

9. Gli interventi sulle alberate pubbliche esistenti lungo le sponde fluviali, qualora comportino abbattimenti per motivi di sicurezza o fitosanitari, devono prevederne la conservazione nel loro assetto unitario, ed il reimpianto degli esemplari abbattuti al fine di mantenere la continuità dei percorsi alberati.

10. La realizzazione di nuovi accessi alle sponde, e di nuovi percorsi ciclopeditoni, dovrà essere realizzata con pavimentazioni quanto più possibile permeabili, al fine di garantire la vitalità e la rigenerazione della vegetazione ripariale, e non incrementare la velocità di corrivazione delle acque meteoriche.

11. Per l'arboricoltura da legno sulle sponde fluviali valgono le norme del T.U. del 25 luglio 1904, n. 523.

12. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce e sponde fluviali e gli interventi di realizzazione di nuovi parchi ed aree verdi lungo i fiumi devono essere improntati al rispetto della vegetazione e della fauna autoctone presenti, graduando intensità e tempistiche d'intervento in funzione delle loro caratteristiche ecologiche specifiche. Vanno in tal senso rispettate le indicazioni contenute nel Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese.

13. La manutenzione del verde spondale dovrà inoltre essere gestita secondo quanto previsto dal capitolato speciale di manutenzione in vigore al momento dell'effettuazione dell'intervento.

Capitolo 2

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E DEI PARCHI PERIURBANI

Art. 15

Fruizione dei giardini pubblici

1. Le norme del presente articolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli giardini.
3. A titolo indicativo e ad integrazione di eventuali altre norme in vigore disciplinanti la fruizione dei giardini e le norme contenute in altri articoli del presente Regolamento, seguono alcuni divieti:
 - il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
 - l'accatastamento di materiale infiammabile;
 - l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
 - gli scavi non autorizzati; il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
 - l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
 - il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
 - danneggiare e imbrattare la segnaletica;
 - danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
 - raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
 - calpestare le aiuole fiorite;
 - calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;

- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- introdurre nuovi animali selvatici;
- qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- circolare con veicoli a motore.
- l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- mettere a dimora piante senza l'assenso degli Uffici Comunali competenti per il Verde;
- campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
- sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'allegato 3.

Art. 16

Parchi e Aree Attrezzate

1. La fruizione e gli interventi di gestione delle Aree Attrezzate e dei Parchi ("Parco del Boschetto", Parco Rustico di Stupinigi, ecc.) seguono di norma i criteri e principi previsti dal presente Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo delle singole aree.
3. Qualora si presentino contrasti tra i contenuti del presente Regolamento e una normativa sovraordinata, in attesa di modifica del Regolamento, si farà riferimento alla normativa sovraordinata.

4. La tutela e la valorizzazione delle Aree Attrezzate e dei Parchi è in primo luogo svolta mediante attività di manutenzione ordinaria che, con azioni mirate, vuole preservare gli ambienti di interesse naturalistico e mantenere le formazioni vegetali di pregio.
5. Particolare attenzione tramite attività di manutenzione dovrà essere rivolta alla tutela dei giovani impianti arborei e arbustivi che permetteranno, nel futuro, un miglioramento della componente, naturalistica, paesaggistica e fruitiva.
6. In particolar modo dovranno essere valorizzate e tutelate:
 - a. le formazioni arboree e arbustive seminaturali tipiche dell'ambiente di pianura;
 - b. la vegetazione spontanea di pregio (gli esemplari arborei di *Quercus* spp. e di latifoglie nobili);
 - c. formazioni vegetali di rilevanza naturalistica (ad esempio filari e siepi campestri, prati permanenti, ecc);
 - d. area con verde ornamentale di rilevanza storica;
7. L'Amministrazione può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata ed eventuali sperimentazioni agro-forestali e didattiche, limitando, o evitando totalmente, gli interventi manutentivi.
8. Il potenziamento delle attività didattiche sarà in particolar modo concentrato nell'area vivaistica del Parco del Boschetto destinata ad attività di laboratorio didattico per le scuole, piccole sperimentazioni, informazione pubblica sulle formazioni vegetali locali.

TITOLO III GESTIONE DEL VERDE

Capitolo 1 PRINCIPI GENERALI

Art. 17 Verde pubblico e verde privato

1. L'intensificarsi delle attività antropiche in aree urbane e periurbane ha comportato spesso la diminuzione quali-quantitativa del verde. Il verde urbano si inserisce quindi nell'ambito dei "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo inoltre funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.
2. Per tale motivo è di primaria importanza tutelare e valorizzare tutti gli elementi vegetali facenti parte del patrimonio comune alla cittadinanza. In tale ottica, il Regolamento si propone di disciplinare le attività relative, oltre al verde pubblico, al verde privato, svolgendo anche esso funzione pubblica.

Capitolo 2 ABBATTIMENTI E SOSTITUZIONI

Art. 18 Abbattimenti e danneggiamenti di alberi: compensazione ambientale e reimpianto

L'abbattimento di alberature pubbliche o di alberi privati con dimensioni maggiori di quelle riportate nell'art. 11 (Salvaguardia degli alberi e arbusti), di alberi monumentali o radicati in aree vincolate, è consentito, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni, esclusivamente nei casi di comprovata stretta necessità valutata dall'Ufficio competente per il Verde.

1. Nel caso di abbattimenti di alberature pubbliche, di alberi privati con dimensioni maggiori di quelle riportate nell'art. 11 (Salvaguardia degli alberi e arbusti), e di alberi monumentali o radicati in aree vincolate dovrà essere calcolato il valore ornamentale di tutti gli individui oggetto di abbattimento oppure il danno ornamentale e biologico in caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito. Le modalità estimative sono dettagliate in allegato 1.
2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico comunale dell'Ufficio competente per il Verde.
3. Tale valore dovrà essere assunto come valore base compensativo di un intervento di ripristino ambientale da porre in essere nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l'intervento. Nel caso il progetto ricada in ambito privato, l'elaborato

progettuale dovrà essere redatto a cura del proprietario e autorizzato dall'Ufficio competente per il Verde. Qualora invece il progetto ricada in ambito pubblico, l'elaborato sarà redatto a cura dell'Ufficio competente per il Verde.

5. L'importo della compensazione ambientale sarà aumentato, qualora l'abbattimento o il danneggiamento di cui al comma 1 art. 18 sia stato eseguito senza autorizzazione necessaria, delle sanzioni previste dall'allegato 3 in riferimento agli articoli 10,19,20 e 21 del presente Regolamento.

6. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.

7. Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di:

- moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie;
- pericolosità dell'albero dovuta a instabilità strutturale valutata da un professionista abilitato;
- danni provocati dall'apparato radicale a fabbricati e/o sottoservizi qualora non esistano soluzioni in grado di risolvere il problema analizzate da tecnici competenti;
- interventi di abbattimento selettivo in caso di densità di impianto eccessiva.

In tali casi il proprietario pubblico o privato deve comunque provvedere alla sostituzione dell'esemplare/i abbattuto/i con alberi consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito d'impianto, privilegiando le specie autoctone come previsto dall'art. 22 .

8. Ogni intervento di abbattimento, che preveda o meno l'intervento di compensazione ambientale, dovrà comunque prevedere la relativa sostituzione delle piante abbattute secondo quanto previsto dall'art. 22 (Sostituzioni).

Art. 19

Abbattimento di alberature pubbliche

1. Posto che ogni opera pubblica di impatto rilevante deve essere sottoposta alla procedura di V.I.A. (Verifica di Impatto Ambientale) o di V.C.A. (Valutazione di Compatibilità Ambientale all'interno di aree protette) ai sensi della L.R. 40/1998¹, anche l'Ufficio competente per il Verde è tenuto a partecipare al procedimento indicando in tale sede il valore ambientale e ornamentale del patrimonio arboreo interessato e le misure di compensazione ambientale previste dalle leggi vigenti.

2. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole dell'Ufficio per il Verde al quale va richiesta l'autorizzazione.

¹ Legge Regionale del 14 dicembre 1998, n. 40: "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

3. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà comminata la sanzione amministrativa prevista in allegato 3.
4. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto e la determinazione della compensazione ambientale.
5. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti.
6. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti secondo quanto previsto dall'art. 22 (Sostituzioni).

Art. 20

Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

1. Gli abbattimenti di alberi in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (sponde fluviali, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del DPR616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e della normativa regionale legiferante in materia), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.
2. La richiesta di abbattimento, corredata da idonea documentazione a cura di un tecnico abilitato, deve essere presentata agli Uffici competenti della Regione Piemonte in materia di Tutela dei Beni Ambientali.
3. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità - accertata dagli Uffici Competenti Comunali il Sindaco può emettere specifica ordinanza di abbattimento, previa presentazione da parte del richiedente di una relazione dettagliata a firma di un tecnico abilitato (Dottore agronomo o forestale, Perito agrario o Perito agrario laureato) che attesti lo stato di salute precario della pianta e la situazione di rischio potenziale imminente per la pubblica incolumità.
4. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
5. In presenza di opere edili private l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.
6. Fanno eccezione:
 - a. gli alberi morti;
 - b. gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
7. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.
8. In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori l'intervento agli Uffici Comunali competenti.
9. Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione sarà comminata, al conduttore del fondo, la sanzione amministrativa prevista in allegato 3.

Art. 21
Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

1. I privati possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza specifiche autorizzazioni (salvo diverse indicazioni stabilite da normative sovraordinate esistenti) soltanto per esemplari al di sotto delle dimensioni di seguito riportate (cfr. art. 11 Salvaguardia degli alberi e degli arbusti) e non classificati come alberi monumentali o di pregio:

CLASSE DI GRANDEZZA	SOGLIA DI SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE PRIVATE – MISURA DEL DIAMETRO DEL FUSTO A 1,30 M DA TERRA
1. grandezza (altezza > 16 metri)	cm. 40
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	cm. 35
3. grandezza (altezza < 10 metri)	cm. 25

2. Qualora gli esemplari da abbattere abbiano dimensioni maggiori di quelle riportate nella tabella sopra, è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio competente per il Verde.

L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto e la determinazione della compensazione ambientale.

3. In caso di:

- a. moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie;
- b. pericolosità dell'albero dovuta a instabilità strutturale valutata da un professionista abilitato;
- c. danni provocati dall'apparato radicale a fabbricati e/o sottoservizi qualora non esistano soluzioni in grado di risolvere il problema analizzate da tecnici competenti;
- d. interventi di abbattimento selettivo in caso di densità di impianto eccessiva;

non si applica il calcolo del valore ornamentale e la relativa compensazione ambientale.

In tali casi il proprietario deve comunque provvedere alla sostituzione dell'esemplare/i abbattuto/i con alberi consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito d'impianto, privilegiando le specie autoctone come previsto dall'art. 22.

4. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista in allegato 3.

Art. 22
Sostituzioni

Qualora non sia possibile evitare l'abbattimento di un albero (vedi art. 18 - Abbattimenti e danneggiamenti di alberi: Compensazione ambientale e reimpianto), occorre sostituirlo con un esemplare di caratteristiche idonee al sito, e se possibile, simili all'esemplare abbattuto. Nel caso non fosse possibile posizionare la nuova essenza

nello stesso sito, per definire la nuova posizione occorre considerare le esigenze di crescita dell'albero e le sue necessità ecologiche e biologiche; i vincoli del nuovo luogo di impianto; vincoli fitopatologici e le considerazioni della commissione e dell'Ufficio competente per il Verde che valuta e autorizza l'intervento di sostituzione.

2. Il costo della sostituzione sarà detratto dagli oneri di compensazione ambientale qualora prevista (vedi art. 18 Abbattimenti e danneggiamenti di alberi: Compensazione ambientale e reimpianto) aventi, come importo base, la stima del valore ornamentale o del danno ornamentale/biologico dell'esemplare abbattuto (cfr Allegato 1).

Capitolo 3

POTATURE E SFALCIO ERBA

Art. 23

Potature alberi

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.

2. Non è permesso potare alberi pubblici senza un'adeguata motivazione tecnico - agronomica.

3. La potatura degli alberi in città è consentita solo se necessaria a mantenere le alberature, se ne aiuta a regolare la massa, a prevenire rotture di rami con difetti strutturali e meccanici, a correggere difetti strutturali (potatura di allevamento e potatura di formazione).

4. Le potature potranno anche essere richieste dagli Organi di Polizia Stradale o dal Settore Manutenzione e successivamente effettuate, previa autorizzazione dell'Ufficio competente per il Verde, nel caso di problemi di visibilità alla segnaletica stradale e/o agli impianti semaforici.

5. La potatura degli alberi gestiti dalla Pubblica amministrazione viene programmata con adeguato anticipo (vedi TITOLO I Cap. 5 -Pianificazione e Programmazione), nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo delle alberature. Viene definita straordinaria nei casi in cui si manifestino situazioni non prevedibili tali da creare scompensi strutturali alla pianta stessa, con conseguente pericolo di incolumità pubblica. In entrambi i casi quando si deve eseguire una potatura occorre agire tenendo presente che:

- a. la riduzione della superficie fogliare si traduce in una minore disponibilità di elaborati e/o energia per le radici e le altre parti dell'albero;
- b. L'esposizione frequente della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocare il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale;
- c. il taglio dei rami si traduce in una successiva abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono diventare pericolosi;

d. il legno dei monconi dopo il taglio risulta vulnerabile all'attacco degli insetti e dei funghi patogeni.

6. La capitozzatura è ammessa solo quando sia dimostrato che esistono seri rischi di incolumità pubblica e qualora non sia possibile operare con nessun'altra tecnica alternativa per evitare, in via temporanea, l'immediato abbattimento dell'albero. Per taglio a capitozzo si deve intendere la drastica riduzione della cima o di branche laterali di un albero eseguita sull'internodo. Il taglio a capitozzo danneggia l'albero.

7. La potatura deve essere di norma limitata all'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili.

8. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.

9. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.

Art. 24

Potature arbusti

1. La potatura di siepi e arbusti pubblici è necessaria per il mantenimento della forma e delle funzioni svolte.

2. La potatura sarà relazionata principalmente alla specie in oggetto e alle funzioni svolte e pertanto potrà essere:

- a. di mantenimento (bilanciamento fase vegetativa e fioritura)
- b. di allevamento/formazione (regolazione della forma in funzione della specie e delle finalità ornamentali)
- c. di contenimento
- d. di rimonda (eliminazione rami secchi, morti, spezzati, malati).

3. L'intervento di potatura (tipologia, epoca, frequenza) dovrà considerare le caratteristiche della specie (età, capacità rigenerativa, produzione fiori, produzione bacche).

4. La potatura viene programmata (TITOLO I - Cap. 5) con adeguato anticipo, nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo vegetativo.

Art. 25

Sfalcio erba

1. Il cotico erbaceo di superfici pubbliche aventi funzioni ornamentali o fruttive (aiuole, banchine e scarpate stradali, prati in giardini pubblici, ecc.) deve essere gestito al fine di evitarne il deterioramento, l'aumento della vegetazione infestante ed eventuali problemi di visibilità stradale.
2. L'attività manutentiva consiste principalmente nello sfalcio eseguito con mezzi professionali previa pulizia e rimozione di rifiuti presenti nell'area d'intervento.
3. L'altezza di taglio (e in generale le operazioni di sfalcio) non deve danneggiare il manto erboso e deve essere regolata considerando la biologia delle consociazioni specifiche su cui si interviene. In linea generale l'altezza di taglio deve essere di 4-5 cm.
4. Durante l'operazione di sfalcio occorre fare particolare attenzione nel non danneggiare la base degli alberi e le radici affioranti.
5. Lo sfalcio viene programmato (vedi TITOLO I Cap 5 Principi e criteri per la gestione del verde esistente) con adeguato anticipo, nel rispetto dei cicli biologici e di sviluppo vegetativo.

Art. 26

Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.²
2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal presente Regolamento, dal Codice Civile, dal Codice Stradale e da eventuali altre norme esistenti per la loro messa a dimora.

² Art. 30 Regolamento Edilizio Comunale del Comune di Nichelino

3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,00 rispetto al medesimo.
4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile a norma del Codice Stradale.
5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista in allegato 3 qualora l'illecito non sia punito dal Codice Stradale.
7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi, impregiudicate le sanzioni di cui all'art. 650 del Codice Penale.
8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire il Comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il ripiantamento compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

Capitolo 4

AREE DI CANTIERE E LAVORI INTERFERENTI CON LA VEGETAZIONE

Art. 27

Aree di pertinenza (ZPA)

1. Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza

tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1° grandezza (altezza > 16 metri)	4
2° grandezza (altezza 10-16 metri)	3
3° grandezza (altezza < 10 metri)	2

2. Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:

- a. l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA
- b. l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- c. lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- d. l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.

3. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio competente per il Verde, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, della seguente ampiezza:

- per interventi su banchine e alberate esistenti:

CLASSE DI GRANDEZZA	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2 mq

- per nuovi progetti o riprogettazione complessiva della banchina alberata:

CLASSE DI GRANDEZZA	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio	20 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	10 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	6 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	3 mq

Gli interventi di posa delle pavimentazioni non devono comportare sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm. 15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna e danneggiare le radici.

I trasgressori delle sopra citate prescrizioni saranno sanzionati come previsto dall'Allegato 3.

Art. 28

Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante.
2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA o sulle piante stesse:
 - a. il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
 - b. la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
 - c. l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
 - d. i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o mediante l'utilizzo di appropriate tecnologie (soffiatori ad alta pressione, aspiratori), a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante alberi (vedi art. 32 – Protezione degli alberi). In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
 - e. causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
 - f. l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;

- g. il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- h. il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

3. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista in allegato 3.

Art. 29

Interferenza dei lavori su aree verdi: autorizzazione lavori e ripristino aree

1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate del Comune sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte dell'Ufficio competente per il Verde. I progetti devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio vegetale presente (alberi, arbusti, tappeti erbosi).
2. Il progettista predispone una richiesta di autorizzazione per i lavori di scavo su carta intestata debitamente sottoscritta, in adeguato numero di copie, completa dei principali dati tecnici dell'intervento, l'inizio e la fine della manomissione e l'impegno ad eseguire il ripristino definitivo delle aree verdi.
3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere autorizzati dall'Ufficio competente per il Verde che rilascerà apposito documento autorizzativo con eventuali note tecniche relative alle modalità di manomissione e di ripristino, oltre che sulle tempistiche del ripristino definitivo del verde che sarà eseguito a spesa del concessionario che ha condotto la manomissione.
4. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve dare copia delle prescrizioni rilasciate dall'Ufficio competente per il Verde al capo cantiere e lasciare copia del documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e, qualora richiesto dall'Ufficio competente per il Verde, deve altresì affiggere in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.
5. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici dell'Ufficio competente per il Verde possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso.
6. L'esecuzione dei lavori in assenza di opportuna autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente per il Verde e/o il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche eventualmente fornite dall'Ufficio Comunale comporta una sanzione prevista dall'allegato 3.

Art. 30

Banchine stradali

1. La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita all'Ufficio competente per il Verde che ne autorizza le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.
2. Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente dall'Ufficio competente per il Verde che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.
3. Entro l'area di pertinenza degli alberi (ZPA) viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nei paragrafi precedenti.
4. La realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti è ammessa, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità realizzativi di altre scelte progettuali. I progetti dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dall'Ufficio competente per il Verde che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione.

Art. 31

Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore, eccetto il caso in cui gli spazi sottostanti l'alberata presentino dimensioni minori dei valori di seguito riportati:
 - a. a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio con diametro maggiore di 80 cm e per i soggetti di *Platanus* con diametro maggiore di 40 cm;
 - b. a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
 - c. a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista in allegato 3.
3. L'Ufficio competente per il Verde potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.
4. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dall'Ufficio competente per il Verde per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

a. per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi (ZPA);

b. per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;

c. per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

5. Le deroghe saranno concesse soltanto a condizione che gli scavi vengano effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.

6. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.

7. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.

8. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.

9. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

10. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

Art. 32

Protezione degli alberi

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di isolare la pianta e di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.

2. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia

sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).

3. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.

4. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

5. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista in allegato 3.

Art. 33 Transito di mezzi

1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso.

2. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta dell'Ufficio competente per il Verde, la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.

3. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.

4. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche sarà comminata la sanzione amministrativa prevista in allegato 3.

Art. 34 Deposito di materiali su aree pubbliche

1. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale.

2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista nell'allegato 3.

3. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante dell'Ufficio competente per il Verde.

4. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Art. 35
Modificazione della falda

1. In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

Capitolo 5
IL RINNOVO DELLE ALBERATE

Art. 36
Mantenimento di esemplari

1. Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberata nel suo complesso, l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio competente per il Verde valutano la possibilità di mantenere - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino.

2. A tal fine l'Ufficio competente per il Verde provvederà all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza (potature di sicurezza, transennamenti ecc.).

Art. 37
Rinnovo alberate

1. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.

2. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il relativo proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali (Consiglio Comunale e Associazioni) ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.

3. Il rinnovo progressivo delle alberate ed in particolare di quelle storiche dell'area centrale della città trae origine da alcune importanti considerazioni:

a. i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali;

b. le alberate sono consociazioni coetaneiformi e quindi artificiali ed in quanto tali destinate o al progressivo diradamento o al passaggio ad una struttura disetanea comunque artificiale che ne penalizza i parametri estetico- paesaggistici;

c. il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina una riduzione dell'attività fotosintetica utile all'uomo, una maggiore propensione alle malattie ed a causa di numerosi danni loro inferti dalle attività umane, produce progressivamente una perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;

d. lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno che deve sostenerli e alimentarli;

e. la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie ed ambientali.

4. Nel caso in cui si evidenzia l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, le strategie da adottare sono le seguenti:

a. analisi del contesto storico ed architettonico del sito;

b. analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;

c. definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;

d. scelta delle specie da impiantare;

e. pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante contorno urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita secondo le indicazioni di cui all' art. 26 (Aree di pertinenza) del presente Regolamento;

f. valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo.

5. Segue tabella con valori sulla durata media funzionale ed estetica di alcune specie utilizzate in ambiente urbano

SPECIE	ANNI
Acero	40-70
Bagolaro	80-90
Carpino	50-70
Frassino	60-80
Ippocastano	70-80
Liriodendron	60-80
Olmo	80-100
Pino domestico	80-100
Pioppo	40-60
Platano	100-120
Quercia	80-100
Robinia	40-50
Sofora	50-70
Tiglio	80-100

Capitolo 6 ***AREE VERDI IN CONCESSIONE e ADOZIONE SPAZI A VERDE***

Art. 38

Aree in concessione

1. I concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (Circoscrizioni, cimiteri, scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree militari, aree industriali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.
2. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio competente per il Verde.

Art. 39

Danneggiamenti della Vegetazione di aree in affidamento o in convenzione

1. Nel caso di manomissioni (vedi Titolo II - cap. 1: Salvaguardia delle aree verdi) non autorizzate sul verde verticale o orizzontale in affidamento o in convenzione o in concessione a privati o a terzi da parte dell'Amministrazione Comunale, oppure nel caso di mancati adempimenti di obblighi di manutenzione, come da convenzione o concessione in corso, gli Uffici Comunali disporranno la revoca della convenzione o della concessione in corso e, contestualmente, redigeranno i verbali per le sanzioni previste dall'allegato 3 e i documenti opportuni per il calcolo del valore ornamentale/danno biologico (come previsto dall'allegato1) da utilizzarsi come base per gli interventi di compensazione (Art. 18 Abbattimento e danneggiamento di alberi: compensazione ambientale e reimpianto).
2. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all'Ufficio competente per il Verde che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
3. All'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista in allegato 3 qualora i lavori colturali previsti non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dagli Uffici Comunali.
4. In ogni nuovo intervento edilizio o che comporti significativa variazione volumetrica (cioè ristrutturazione con riplasmazione, sostituzione edilizia, completamento e nuovo impianto), è fatto obbligo di destinare alla sistemazione a verde in piena terra le quantità minime stabilite dalle norme di P.R.G.C. o consistenti in interventi sullo spazio pubblico concordati con gli Uffici Comunali competenti. Le superfici compensative dovranno essere almeno pari al doppio delle superfici in piena terra non realizzate.

Art. 40

Adozione spazi a verde

1. Associazioni, gruppi di cittadini, e altri soggetti privati possono prendersi cura in modo continuativo di una o più porzioni di verde pubblico, così da recuperarle dall'eventuale degrado, da mantenerle nella loro integrità, da abbellirle o da renderle maggiormente fruibili da parte di tutta la cittadinanza attraverso la stipula di una convenzione nel rispetto dei "diritti fondamentali del verde in città", previa verifica degli Uffici comunali competenti.
2. L'assegnazione di una o più aree (o porzioni di esse) avviene in conseguenza della richiesta all'Ufficio competente per il Verde da parte dei soggetti che si dichiareranno responsabili per gli interventi operati sulle stesse. L'Ufficio competente per il Verde (coadiuvato all'occorrenza dalla Commissione del Verde) predisporrà una modulistica specifica e valuterà di volta in volta l'opportunità di assegnare le aree, il tipo di

interventi che l'assegnatario potrà effettuare, l'eventuale fornitura di supporti tecnici e conoscitivi necessari alla corretta cura e gestione, le modalità di contratto e di godimento dell'area.

Capitolo 7

SALVAGUARDIA FITOSANITARIA

Art. 41

Nuovi impianti: dichiarazione certificativi di esenzione da malattie/patologia

1. Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei (inseriti in lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni a fallanze) indispensabile produrre all'atto della fornitura del materiale dichiarazione certificativa di esenzione da malattie/patologie al momento accertate, per specie (vedi cancro colorato: *Platanus*, ecc.), se necessario, sarà cura del fornitore produrre copia del passaporto fitosanitario, pena la recessione contrattuale.
2. Nel caso la morte dei soggetti arborei sopraggiunga a distanza di un anno solare dalla data dell'impianto e, dall'analisi fitosanitaria effettuata risulti che ciò è dovuto non ad incuria bensì a patologia, la stazione appaltante si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente stipulata dall'azienda vincitrice dell'appalto in quanto assicurazione formale dell'impianto.
3. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
4. I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Forestale, di un Perito Agrario o di un Perito Agrario Laureato, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.
5. Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
6. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri agronomico-colturali³, alla lotta biologica⁴ o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica.

³ Eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo

⁴ Ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti come il *Bacillus thuringiensis*, efficace contro larve di lepidotteri defogliatori e di zanzare

I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario⁵ e ricorrendo eventualmente, all'endoterapia⁶. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque⁷.

Art. 42

Misure di lotta obbligatoria

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:
 - a. intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
 - b. imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, attualmente riguardano le seguenti patologie:
 - a. cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);
 - b. colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*);
 - c. processionaria del pino (agente patogeno: *Thaumetopoea pityocampa*).
3. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Art. 43

Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

1. La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano, considerato che al momento risulta la malattia più grave presente sul territorio cittadino, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998: "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano" (vedi allegato n. 4) e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa⁸ (vedi allegato n. 4), nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.

⁵ Ovvero il ricorso a trattamenti chimici periodici, da effettuare a prescindere dall'effettiva presenza del patogeno o del parassita.

⁶ Endoterapia: la somministrazione dei prodotti fitosanitari internamente alla pianta mediante iniezioni "fitosanitarie endoterapiche" con prodotti sistemici, ossia trasportabili dalla pianta all'interno dei vasi linfatici

⁷ Ad es, preferire l'uso di concimi a lenta cessione di azoto per limitare l'inquinamento delle falde sotterranee.

⁸ Circolare applicativa del D.M. 17 aprile 1998 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato (*Ceratocystis fimbriata*).

Art 44
Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

1. La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica" (in allegato n. 4) e s.m.i..

Art. 45
Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

1. La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 aprile 1998, n. 356 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa*" (vedi allegato n. 4).

Art. 46
Lotta alla *Cameraria ohridella*

2. La *Cameraria ohridella* è un micro-lepidottero che aggredisce le piante di ippocastano provocando la caduta anticipata delle foglie. Il danno provocato dall'insetto causa minore attività fotosintetica della pianta ma non la morte.

3. Le tecniche utilizzate possono consistere in micro-iniezioni (endoterapia) al fusto con prodotti insetticidi specifici che consentono un assorbimento rapido da parte della pianta, eliminando completamente il rischio di una diffusione del prodotto nell'ambiente.

4. Per esemplari isolati posti all'interno di proprietà private o pubbliche recintate può valere il ricorso a interventi fitoiatrici tradizionali mediante irrorazione di prodotti quali Imidacloprid, Abamectina, Acephate sulla chioma. In tutti i casi l'intervento deve essere eseguito dopo la fioritura per evitare danni alla entomofauna protetta (*Apis mellifera*).

Art. 47
Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi

1. Un numero molto limitato di insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali, è potenzialmente in grado di arrecare direttamente danni alle persone in genere mediante punture o presenza di peli urticanti. I più importanti sono:

tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), processionaria del pino *Thaumetopoea pityocampa*, processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*), limantria (*Lymantria dispar*), euproctis (*Euproctis chrysorrhoea*), ifantria americana (*Hyphantria cunea*), litosia (*Litosia caneola*), vespe (*Vespa vulgaris*) e calabroni (*Vespa crabro*), betilide (*Scleroderma domesticum*), ecc.

2. Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti di carattere generale:

a. evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccogliarli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini;

b. le specie più pericolose (quali, ad esempio: processionaria del pino, limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono tutte in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), perciò, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.

3. Come metodo di lotta contro la diffusione delle zanzare è importante che siano evitati tutti i ristagni di acqua in giardini, terrazze e balconi, come reso noto dalle informative comunali a riguardo. Occorre inoltre far riferimento alle indicazioni delle ASL.

Art. 48

Impiego di prodotti fitosanitari

1. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di limitato impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

2. In caso di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

- a. efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- b. registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- c. bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- d. scarso impatto ambientale. In particolare, deve essere valutata la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- e. assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- f. rispetto delle normative vigenti in materia: D.P.R. 3/8/1968 n. 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n. 223/88; D.Lgs. 194/95; D.P.R. n. 290/01 ed eventuali modifiche e successive integrazioni di ognuno di questi decreti.

3. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).

4. E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.

5. Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.

6. Per il controllo di alcuni parassiti (come la *Cameraria ohridella*) in ambiente urbano si può eventualmente ricorrere all'utilizzo dell'endoterapia.

Tale metodo prevede l'introduzione di una sostanza caratterizzata da proprietà sistemiche che, direttamente iniettate nel tronco e/o nelle radici superficiali viene traslocata, attraverso il sistema vascolare della pianta, nella chioma.

Questa metodologia di trattamento presenta vantaggi e svantaggi:

- una prolungata persistenza d'azione, che in alcuni casi permette di effettuare i trattamenti ad anni alterni;
- una riduzione delle dosi di applicazione dei fitofarmaci;
- una minore dispersione nell'ambiente;
- i prodotti utilizzati non sono adatti per tutte le patologie delle piante; la caduta precoce o l'ingiallimento delle foglie può essere causata da altri fattori anche di origine abiotica (fattori edifici e ambientali).
- il trattamento non è esaustivo ma va ripetuto ogni 1-2 anni;
- le lesioni causate alle piante con i fori praticati per le iniezioni, sono vie di ingresso di parassiti fungini del legno con ripercussioni, nel lungo periodo, sulla vitalità e stabilità delle piante.

7. La metodologia endoterapica attualmente in vigore prevede in genere due categorie differenti di applicazione:

- iniezione ad assorbimento naturale tramite infusione (flebo);
- iniezione a pressione, o micropressione, se il prodotto viene introdotto in maniera più o meno forzata all'interno del sistema vascolare dell'albero.

8. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.

9. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

10. E' vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn⁹ (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano (L.R

⁹ Vedi D.Lgs. 17 marzo 1995, numero 194, in attuazione della Direttiva 91/414 CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.

28/12/1989 n. 76¹⁰). E' vietato, in linea generale, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, onde favorire l'attività degli insetti pronubi.

¹⁰ Cita la L.R. n. 76 del 28/12/1989: Art. 1.: "Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, all'interno dei centri abitati, come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti è vietato l'uso dei fitofarmaci appartenenti alla 1a e 2a classe di tossicità, ai sensi della Legge 1255/68".

TITOLO IV ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DEL VERDE

Capitolo 1 LINEE GUIDA PROGETTUALI

Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, di seguito si riportano le principali linee guida progettuali ritenute valide per l'elaborazione dei progetti.

Art. 49 Scelta delle specie

1. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi debbono essere privilegiate le specie autoctone (vedi elenco in allegato n. 2) nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.
2. La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.
 - a. Nella scelta delle specie occorre seguire i seguenti criteri:
 - b. almeno il 50% di alberi di prima grandezza; 30% di seconda, 20% di terza di cui:
 - c. almeno il 60% di specie autoctone o particolarmente idonee all'ambiente;
 - d. non più del 25% di associazioni botaniche naturalizzate nel territorio;
 - e. non più del 15% non locali né naturalizzate;
 - f. dimensione dei fusti: almeno il 50% con circonferenza di 20/25 cm o superiore.
3. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:
 - a. l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
 - b. la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
 - c. la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali, proprietà allergogene;
 - d. la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc..

4. Fermo restando le disposizioni dell'art. 30 del P.R.G.C, si consiglia che sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

a. nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

b. nelle zone produttive:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Art. 50

Scelta degli alberi in vivaio

1. Così come tutto il materiale vivaistico messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto allevamento in campo (per circonferenza minima di 20-25 cm le piante devono essere allevate con sesto 2,00 metri x 1,80-2,00 metri) supportato e completato da un adeguato numero di trapianti (minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre anni prima) nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto.

2. Per piante di dimensioni superiori il sesto di impianto deve essere progressivamente adeguato al loro sviluppo, i trapianti devono essere almeno 4, l'ultimo dei quali effettuato non oltre tre anni prima.

3. In particolare, gli esemplari scelti devono possedere:

a. un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm. 2;

b. un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;

c. una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;

d. una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto; ad esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm, l'altezza deve essere di circa 5,5 - 6 metri; per una pianta con circonferenza del fusto di 40-45 cm, l'altezza deve essere di circa 8 - 10 metri.

4. Il rispetto di questi criteri base dovrà essere accertato dall'Ufficio competente per il Verde sul cantiere d'impianto, controllando che non vi siano stati danni durante la movimentazione e il trasporto delle piante.

5. Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare e spiralata, possono determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta.

Art. 51

Caratteristiche delle piante all'impianto

1. In linea di principio sono da preferire piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento; infatti le piante in contenitore se da un lato sono svincolate dalla stagionalità tipica delle piante in zolla, presentano per contro alcuni svantaggi legati soprattutto alle precedenti fasi di coltivazione in vivaio come il fatto di aver passato più di una stagione vegetativa nello stesso vaso e quindi aver generato radici strozzanti.

2. Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto "effetto" (intendendosi per pronto effetto l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).

3. Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.

4. Le dimensioni delle piante in zolla da utilizzare negli impianti devono essere preferibilmente di 20-25 cm di circonferenza del fusto.

Art. 52

Epoca e modalità d'impianto

1. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).

2. Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:

- a. scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
- b. preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
- c. collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
- d. assicurare la pianta a tutori esterni o sotterranei;
- e. pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente;

f. mettere in opera, se necessario o previsto, sistemi protettivi permanenti o temporanei;

g. effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto.

3. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

4. Preferibilmente le piante dovranno essere dotate di impianto di irrigazione a goccia, completo di centralina di programmazione automatica, da utilizzarsi per almeno i primi 4-5 anni dalla messa a dimora.

Art. 53

Distanze dell'impianto

Distanze dai confini

Fatto salvo quanto previsto dalle norme previste dall'art. 892 del Codice Civile e seguenti (Distanze per gli alberi) e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali.

Tabella A: distanze dai confini

Classe di grandezza (Allegato 2)	Distanza dai confini
1^ grandezza	6 metri
2^ grandezza	4 metri
3^ grandezza	3 metri

Distanze dalle linee aeree

In conformità con il D.M. 21 marzo 1988 n. 449¹¹ articolo 2.1.06, i rami degli alberi devono essere distanti dai cavi delle linee aeree almeno 30 cm.

Distanze dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate ex novo, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.

¹¹ D.M. 21 marzo 1988, n. 449: "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne".

Tabella B: distanze dalle utenze sotterranee

Classe di grandezza (Allegato 2)	Distanza dalle utenze
Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	> di 5 metri
Platani con diametro > di 40 cm	> di 5 metri
1^ grandezza	> di 4 metri
2^ grandezza	> di 3 metri
3^ grandezza	> di 2 metri

Distanze dalle linee ferroviarie

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.

Tabella C: distanze dalle linee ferroviarie

Tipo di vegetazione	Altezza	Distanza minima
alberi	> 4 metri	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri
arbusti e alberi	< 4 metri	6 metri
siepi	> 1,50 metri	6 metri
siepi	< 1,50 metri	5 metri

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

Distanze e modalità d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni

A.Alberi

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della Normativa di Polizia Idraulica dei Fiumi¹², nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze di impianto:

¹² Regio Decreto del 25 luglio 1904, n. 523: "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed eventuali s.m.i..

Tabella D: distanze minime per il nuovo impianto di soggetti arborei¹³

	Specie di 1^ grandezza	Specie di 2^ grandezza	Specie di 3^ grandezza o di 1^ e 2^ grandezza, purchè con chioma di forma piramidale stretta o colonnare¹⁴
Distanza minima dagli edifici	8.00 m dal fusto al fronte dei fabbricati	6,00 m	4,00 m
Distanza minima dal marciapiede	2,00 m dal fusto al margine esterno	1,00 m	1,00 m

La densità di piantagione deve essere almeno di un esemplare d'alto fusto ogni 150 mq di area verde.

Le distanze tra singoli alberi collocati in filare e alberata è invece strettamente legata alla crescita della pianta e alle sue dimensioni a maturità.

Ad influenzare tale spazio è inoltre il portamento della specie utilizzata, la conformazione della chioma, la reazione della pianta agli interventi di potatura, la funzione e l'effetto ricercato dall'alberata.

In linea generale sono proposti dei valori indicativi di riferimento:

	Specie di 1^ grandezza	Specie di 2^ grandezza	Specie di 3^ grandezza
Distanza tra singoli alberi	9-15 m	7-10 m	4-7 m

B.Arbusti

- presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1 pianta/mq), da alternarsi con 1 gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);

¹³ Le distanze indicate nel prospetto si applicano per le piante nate o piantate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento; in caso contrario, si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile. La distanza si misura dalla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea di semina.

Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di sostituzioni di fallanze verificatesi all'interno di alberate e gruppi arborei preesistenti.

¹⁴ Hanno chioma colonnare, ad esempio, i pioppi cipressini, i carpini piramidali e le querce fastigate

- utilizzo: evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;
- impiego di rosai coprisuolo (sesto indicativo: 5piante/mq) piuttosto che di arbusti;
- pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o simili) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare l'uso di teli intrecciati in plastica).

C.Aree mercatali

- cordolatura del posto pianta a raso rispetto alla pavimentazione dello spazio mercatale; mentre in corrispondenza degli stalli mercatali riservati alla vendita di prodotti che rilasciano liquidi e/o sostanze tossiche per gli apparati radicali degli alberi (pesce, ecc.), perimetrare i posti pianta limitrofi con una canaletta a raso che intercetti i liquami stessi;
- impianto d'irrigazione sotterraneo di adeguate caratteristiche tecniche;
- pavimentazione dello spazio-pianta con quadrotti alveolari forati (cemento, plastica) e/o piastre forate in ghisa posati a raso rispetto alla cordolatura ed intasati con misto stabilizzato;
- dissuasori metallici anti-parcheggio;
- protezione metallica al fusto anti-urto.

D.Aree d'incrocio

In prossimità delle aree d'incrocio, per la sostituzione di alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare alle norme previste dal presente Regolamento soltanto nel caso di pubblica incolumità e nei casi espressamente previsti da normativa vigente.

TITOLO V SANZIONI

Art 54

Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione.
3. Nelle tabelle allegate (vedi allegato n. 3), viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione.

ALLEGATI

- 1 - Procedura di stima valore ornamentale e danneggiamenti
- 2 - Elenco delle principali specie arboree suddivise in classi di grandezza
- 3 - Sanzioni amministrative
- 4 - Normativa nazionale concernente le principali misure di lotta obbligatoria

ALLEGATO 1

PROCEDURA DI STIMA VALORE ORNAMENTALE E DANNEGGIAMENTI

Metodologie per la stima del valore ornamentale

A) ABBATTIMENTI

Nel caso L'Ufficio competente per il Verde debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, il Comune si riserverà il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti.

L'indennizzo complessivo **I** sarà determinato da una formula che tiene conto dei seguenti parametri:

a Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte" ridotti del 24,30% (utile d'impresa), in difetto dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato.

b Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$$b = a/10$$

c Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta priva di valore.

d Indice secondo la localizzazione

10 = centro città; parchi fluviali normati dal Piano d'Area del Parco Fluviale del Po Torinese; alberate di interesse storico

8 = media periferia

6 = periferia

4 = parchi periferici

2 = zone rurali - boschi.

e Indice secondo le dimensioni:

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f Deprezzamento:

- piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%;
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%;
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%.

g Valore ornamentale:

$$\mathbf{V.o. = (b \times c \times d \times e) - f}$$

I = indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.o. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dal Comune)

V.1. = valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dal Comune)

$$I = V.o. + S.a. - V.1.$$

Tabella B: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Prezzo di vendita (Euro)	Indice	Indice estetico sanitario	Indice località	Indice dimensioni	Totale parziale	Deprezzamento		Valore ornamentale (Euro)
								%	(Euro)	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
Xx	Tilia hybrida	30,00	3,00	10	10	1	300	10	30	270,00

B) INTERVENTI SULLA CHIOMA

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) oppure nel caso che a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento).

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

I = Indennizzo spettante al Comune

V.o.p. = Valore ornamentale precedente l'intervento

V.o.s. = Valore ornamentale successivo all'intervento

Metodologia per la stima del danno biologico all'apparato radicale

Si procederà alla determinazione del danno biologico nei casi in cui, ad insindacabile giudizio dei tecnici dell'Ufficio per il Verde, a seguito di lavori vengano danneggiati gli apparati radicali delle piante.

Le aree di rispetto sono trattate principalmente nell'art. 27 (Aree di pertinenza) e nell'art. 31 (Interventi nel sottosuolo in prossimità di alberate pubbliche) del Regolamento.

L'indennizzo si basa sulla considerazione che il danneggiamento dell'apparato radicale è causa diretta della riduzione del valore ornamentale del soggetto in quanto ne provoca un deperimento generale.

Tale indennità è funzione della superficie del settore circolare interessato dai lavori ed il suo importo è determinato dalla seguente formula:

$$D.B. = V.o. \times H$$

dove

D.B. = Danno Biologico

V.o. = Valore ornamentale

H = Incidenza percentuale delle radici asportate

Una volta calcolato il valore ornamentale con la procedura descritta in precedenza, la metodologia per ottenere il valore del coefficiente H, ovvero la misura di quale sia, rispetto all'angolo giro, il settore di apparato radicale interessato dal danneggiamento, si ricorre ad una formula basata sul *Teorema di Carnot*.

I parametri interessati dalla formula sono:

s e **t** = distanze scavo dal colletto della pianta.

Queste lunghezze sono parte dei cateti del triangolo che si viene a creare tra la pianta e lo scavo, di cui un vertice è localizzato al centro del tronco della pianta. Per questo motivo occorre anche considerare il raggio del fusto al colletto, che sommato dà i cateti per intero. Si rammenta che **s** e **t** non devono essere maggiori dei valori espressi ai precedenti punti a), b) e c); intendendo questa la zona di rispetto dell'apparato radicale, oltre alla quale non è di norma previsto indennizzo.

m = diametro del fusto al colletto della pianta, in metri.

n = ampiezza fronte scavo.

Questa lunghezza è l'estensione in metri del fronte dello scavo rispetto alla direzione della pianta.

u = settore angolare danneggiato (coseno).

Considerato che l'area di rispetto si estende attorno alla pianta per un raggio costante di 3 metri più il raggio del fusto, si viene a formare un cerchio sul quale fattori esterni agendo ne danneggiano uno spicchio, il settore circolare interessato.

Applicando il *Teorema di Carnot* sul triangolo venutosi a formare, si trova il coseno dell'angolo opposto allo scavo come illustrato qui sotto:

$$\cos \beta = \frac{-b^2 - c^2 + a^2}{2ac} \quad (\text{Teorema di Carnot})$$

$$\cos \beta = \frac{(s + m/2)^2 + (t + m/2)^2 - n^2}{2 (s + m) (t + m)}$$

p = settore angolare danneggiato (gradi)

Tabella C: Esempio di applicazione della formula con valori concreti

N. pianta	Specie	Valore ornamentale (Euro)	Distanza scavo da colletto (m)	Distanza scavo da colletto (m)	Diam. fusto al colletto (m)	Ampiezza a fronte scavo (m)	Settore angolare		Incidenza su radici (%)	Danno Biologico (Euro)
							cos β	(Gradi)		
		I	s	t	m	n	u	p	H	r
Xyz	Tilia Hybrida	270,00	2,00	2,00	0,50	3,50	-0,20988	102.	28,3333	76,00

Altri danni ai soggetti arborei

Qualora si riscontrassero altre tipologie di danno (scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc.) al tronco e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto all'autore della manomissione sarà pari alla spesa sostenuta dal Comune per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dal Comune.

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE SUDDIVISE IN CLASSI DI GRANDEZZA

Nella tabella sottostante si riporta un elenco delle principali specie nella pianura piemontese ed in ambito collinare suddivise in tre categorie:

- a. autoctone spontanee (1)
- b. autoctone non spontanee come fascia climatica (2)
- c. esotiche/ornamentali acclimatate (3)

Tali specie sono inoltre suddivise in tre classi di grandezza.

SPECIE DI PRIMA GRANDEZZA	SPECIE DI SECONDA GRANDEZZA	SPECIE DI TERZA GRANDEZZA
(altezza piante a maturità > di 16 metri)	(altezza piante a maturità tra 10 e 16 m)	(altezza piante a maturità < 10
Abies alba (2)	Abies cephalonica (3)	Acer davidii (3)
Abies nordmanniana (3)	Acer campestre (1)	Acer ginnala (3)
Ailanthus altissima (3)	Acer platanoides (1)	Acer japonicum (3)
Cedrus atlantica (3)	Acer pseudoplatanus (1)	Acer lobelii (3)
Cedrus deodara (3)	Acer saccharinum (3)	Acer monspessulanum (2)
Cedrus libani (3)	Acer saccharum (3)	Acer negundo (3)
Celtis australis (1)	Aesculus hippocastanum (3)	Acer opalus (1)
Cupressus sempervirens (2)	Aesculus x carnea (3)	Acer palmatum (3)
Fagus sylvatica (1)	Alnus cordata (2)	Acer palmatum 'Atropurpureum' (3)
Fagus sylvatica 'Pendula' (3)	Alnus glutinosa (1)	Albizia julibrissin (3)
Fagus sylvatica 'Atropurpurea' (3)	Alnus incana (2)	Amelanchier canadensis (3)
Fraxinus excelsior (1)	Araucaria araucana (3)	Amelanchier laevis (3)
Juglans nigra (3)	Betula alba (2)	Arbutus unedo (2)
Juglans regia (1)	Betula verrucosa (2)	Carpinus betulus (1)
Larix decidua (2)	Calocedrus decurrens (3)	Carpinus betulus 'Pyramidalis' (2)
Metasequoia glyptostroboides (3)	Carya ovata (3)	Catalpa bignonioides (3)
Picea abies (2)	Chamaecyparis lawsoniana (3)	Catalpa bungei (3)
Picea omorika (3)	Cupressocyparis leylandii (3)	Ceratonia siliqua (2)
Pinus strobus (3)	Ginkgo biloba (3)	Cercis siliquastrum (2)
Platanus occidentalis (3)	Gleditsia triacanthos (3)	Clerodendron trichotomum (3)
Platanus orientalis (3)	Liquidambar styraciflua (3)	Cornus kousa (3)

Platanus x acerifolia (3)	Liriodendron tulipifera (3)	Corylus avellana (1)
Populus alba (1)	Magnolia grandiflora (3)	Crataegus monogyna (1)
Populus nigra (1)	Ostrya carpinifolia (2)	Crataegus oxyacantha (1)
Populus nigra italica (1)	Paulownia tormentosa (3)	Crataegus oxyacantha 'Paul's Scarlet' (3)
Populus tremula (1)	Pinus nigra (2)	Diospyros kaki (3)
Pseudotsuga (menziesii) (3)	Pinus pinea (2)	Diospyros virginiana (3)
Pterocarya fraxinifolia (3)	Pinus sylvestris (1)	Eriobotrya japonica (3)
Quercus cerris (1)	Pinus wallichiana (3)	Fraxinus ornus (2)
Quercus petraea (1)	Prunus avium (1)	Fraxinus oxycarpa (2)
Quercus robur (1)	Quercus coccinea (2)	Hibiscus syriacus (3)
Quercus robur 'Pyramidalis' (1)	Quercus frainetto (2)	Koelreuteria paniculata (3)
Quercus rubra (3)	Quercus palustris (3)	Laburnum anagyroides (1)
Robinia pseudoacacia (3)	Salix alba (1)	Lagerstroemia indica (3)
Sequoia sempervirens (3)	Salix babylonica (3)	Laurus nobilis (2)
Sequoiadendron giganteum (3)	Sophora japonica (3)	Magnolia X soulangeana (2)
Taxodium distichum (3)	Thuja occidentalis (3)	Malus communis (1)
Thuja plicata (3)	Thuja orientalis (3)	Malus floribunda (3)
Tilia cordata (1)	Trachycarpus fortunei (3)	Morus alba (1)
Tilia hybrida 'Argentea' (3)	Ulmus campestris (1)	Morus nigra (1)
Tilia platyphyllos (1)	Ulmus carpinifolia (1)	Olea europaea (2)
Tilia tomentosa (3)	Ulmus glabra (2)	Parrotia persica (3)
Ulmus pumila (3)	Zelkova serrata (3)	Pinus pinaster (2)
		Prunus cerasifera 'Pissardii' (3)
		Prunus lusitanica (3)
		Prunus mahaleb (2)
		Prunus padus (1)
		Prunus serotina (2)
		Prunus serrulata 'Accolade' (3)
		Prunus serrulata 'Kanzan' (3)
		Punica granatum (2)
		Pyrus callieriana (3)
		Pyrus salicifolia (3)

		Quercus ilex (2)
		Quercus pubescens (1)
		Rhus tiphyna (3)
		Robinia ispida “Rosea” (3)
		Robinia pseudoacacia “Umbraculifera” (3)
		Salix caprea (2)
		Sophora japonica “Pendula” (3)
		Sorbus aria (1)
		Sorbus aucuparia (2)
		Sorbus aucuparia (2)
		Sorbus domestica (1)
		Tamarix gallica (2)
		Tamarix pentandra (2)
		Tamarix tetrandra (2)
		Taxus baccata (2)

ALLEGATO 3

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione

2. Con riferimento al TITOLO V (Sanzioni) del Regolamento del Verde Pubblico e Privato, nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa sarà richiesto il ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza e la compensazione ambientale prevista dall'art. 18.

TABELLA	DELLE SANZIONI	AMMINISTRATIVE
Articoli	Sanzione (in Euro)	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (in Euro)
Art 10 - Danneggiamenti	Da 25,00 a 500,00	100,00
Art 11 - Salvaguardia degli alberi e degli arbusti	Da 25,00 a 500,00	100
Art 12 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive	Da 25,00 a 150,00	50,00
Art 15 - Fruizione dei giardini pubblici	Da 25,00 a 250,00	100,00
Art 19 - Abbattimento di alberi in alberate pubbliche	Da 80,00 a 500,00	160,00
Art 20 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli	Da 80,00 a 500,00	160,00
Art 21 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli	Da 50,00 a 300,00	100,00
Art 26 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	Da 80,00 a 500,00	160,00
Art 27 - Aree di pertinenza	Da 80,00 a 500,00	160,00
Art 28 - Obblighi e divieti in aree di cantiere	Da 80,00 a 500,00	160,00
Art 29 - Interferenza dei lavori su aree verdi: autorizzazione lavori e ripristino aree	Da 80,00 a 500,00	160,00
Art 32 - Protezione degli alberi	Da 50,00 a 300,00	100,00
Art 33 - Transito di mezzi	Da 80,00 a 500,00	160,00
Art 34 - Deposito di materiali su aree pubbliche	Da 50,00 a 300,00	100,00

ALLEGATO 4

NORMATIVA NAZIONALE CONCERNENTE LE PRINCIPALI MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

DECRETO 17 APRILE 1998 - DISPOSIZIONI SULLA LOTTA OBBLIGATORIA
CONTRO IL CANCRO COLORATO DEL PLATANO "CERATOCYSTIS
FIMBRIATA"

(omissis)

Articolo 1

La lotta contro il cancro colorato del platano provocato dal fungo patogeno "Ceratocystis fimbriata" Ell. et Halsted f.sp. platani Walter, è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana.

Articolo 2

Accertamenti sistematici relativi alla presenza di "Ceratocystis fimbriata" sui platani esistenti sul territorio, ivi comprese le piante presenti in aree soggette a qualsivoglia vincolo, saranno annualmente disposti dalle regioni per il tramite dei Servizi Fitosanitari Regionali.

Articolo 3

La comparsa della malattia in aree ritenute indenni deve essere immediatamente segnalata, a cura delle regioni interessate, al Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero per le Politiche Agricole.

Articolo 4

Le piante infette e quelle immediatamente adiacenti debbono essere rapidamente ed obbligatoriamente abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta, a spese dei proprietari, secondo le indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale che applica le specifiche norme tecniche riguardanti i tempi e le modalità di abbattimento, di trasporto e di eliminazione delle piante e del materiale di risulta, nonché le modalità di disinfezione degli attrezzi. Gli interessati sono tenuti a comunicare per tempo al Servizio Fitosanitario Regionale la data di inizio degli abbattimenti.

I platani colpiti dal cancro colorato ed i loro contermini devono comunque essere abbattuti, anche se tutelati da altre norme legislative, dandone comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Articolo 5

Al fine di limitare il diffondersi della malattia, gli interventi di potatura o di abbattimento, anche dei platani presenti in aree indenni, devono essere eseguiti soltanto in casi di effettiva necessità.

I proprietari dei platani, qualora intendessero eseguire interventi di qualunque tipo, compresi i lavori che coinvolgano l'apparato radicale, devono chiedere, mediante comunicazione scritta, la preventiva autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale, il quale detta le modalità da seguire nell'operazione.

In caso di mancata risposta da parte del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio entro trenta giorni, si applica la norma del silenzio assenso.

Articolo 6

La sorveglianza sull'applicazione del presente decreto è affidata ai Servizi Fitosanitari Regionali competenti per territorio.

Il Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvederà ad emanare la circolare tecnica relativa all'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 7

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

È facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Articolo 8

Il decreto ministeriale 3 settembre 1987, n. 412, citato nelle premesse, è abrogato.

Articolo 9

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

CIRCOLARE APPLICATIVA DEL D.M. 17 APRILE 1998 CONCERNENTE LE NOTE
TECNICHE PER LA SALVAGUARDIA DEL PLATANO DAL CANCRO COLORATO -
"CERATOCYSTIS FIMBRIATA"

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Decreto Ministeriale 17 aprile 1998 che istituisce la lotta obbligatoria al "Cancro colorato" causato da *Ceratocystis fimbriata*, vengono redatte le seguenti note tecniche volte alla tutela dei platani in Italia.

ABBATTIMENTO PLATANI INFETTI

L'abbattimento dei platani infetti da *Ceratocystis fimbriata* e dei loro contermini deve avvenire secondo modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti.

In particolare si devono rispettare le seguenti norme:

- effettuare gli abbattimenti nei periodi asciutti dell'anno, così come definiti dai locali Servizi Fitosanitari al fine di impedire la diffusione dei patogeni.
- riservare alle operazioni di abbattimento tutta la superficie atta a contenere la ricaduta della segatura;
- gli abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante di rispetto e procedendo verso le piante sicuramente malate o morte;
- ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta; è consentito, in sostituzione, l'utilizzo di un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre, sempre al fine di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura, è opportuno che la stessa venga bagnata, con idonea soluzione disinfettante secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di tagli, in particolar modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero della segatura;
- dopo il taglio dei soggetti infetti e dei contermini procedere preferibilmente all'estirpazione delle ceppaie tramite cavaceppi o ruspe e successivamente disinfettare le buche con idonei prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Qualora tale operazione fosse impossibile, tagliare il ceppo e le radici affioranti, ad almeno 20 cm. sotto il livello del suolo, procedendo poi alla disinfezione delle buche con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale. Nel caso in cui le operazioni sopra descritte non potessero trovare pratica applicazione tagliare le ceppaie e le radici affioranti al livello del suolo devitalizzando la parte residua tramite idonei diserbanti ed anticrittogamici addizionati a mastici o colle viniliche, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti deve essere disinfettata con i prodotti indicati dal Servizio Fitosanitario Regionale; analogamente devono essere disinfettati tutti gli attrezzi usati per l'esecuzione dei tagli;
- i Servizi Fitosanitari competenti possono concedere deroghe relativamente all'abbattimento dei contermini monumentali.

TRASPORTO DEL LEGNAME INFETTO

Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto dei legnami e degli altri residui dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante, adottando le seguenti precauzioni volte ad evitare la disseminazione dei patogeni:

- trattamento di tutto il materiale con idonei prodotti, secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale;
- copertura del carico con teloni o utilizzazione di un camion telonato.

I mezzi che effettuano lo spostamento del legname dovranno essere muniti di apposita "autorizzazione allo spostamento locale" rilasciata dal competente Servizio Fitosanitario Regionale, secondo quanto previsto all'art. 15 del D.M. 31 gennaio 1996.

SMALTIMENTO DEL LEGNAME INFETTO

I proprietari delle piante devono comunicare al Servizio Fitosanitario la modalità di smaltimento del legname, che deve essere scelta fra le seguenti:

- distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento od in area appositamente individuata nei pressi ma adeguatamente lontana da altri platani;
- incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- conferimento ad una industria per la trasformazione in carta-cartone, pannelli truciolari trinciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- smaltimento in discarica assicurandone l'immediata copertura (copia della bolla di conferimento in discarica andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);
- conferimento all'industria per il trattamento Kiln Dried (KD): essiccazione a caldo, in forno, fino a raggiungere un'umidità inferiore al 20%, secondo un programma tempo/temperatura ufficialmente approvato dal Servizio Fitosanitario Regionale, con marchio KD apposto sul legname trattato (copia della bolla di conferimento andrà consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).

In casi particolari, previa autorizzazione del Servizio Fitosanitario, il legname in attesa dello smaltimento può essere accumulato in cataste ubicate lontano da piante di platano, trattate periodicamente con idonei formulati e sottoposte a frequenti controlli.

POTATURE DEI PLATANI

1 - Aree già infette da cancro colorato

In aree (strade o porzioni di esse, parchi, ecc.) ove sono presenti focolai di cancro colorato è vietata la potatura dei platani fino alla completa eliminazione dei focolai dell'infezione. Tale pratica è consentita solo ed esclusivamente nei casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e sarà effettuata disinfettando le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm. con fungicidi indicati dal Servizio Fitosanitario e ricoprendole con mastici o colle viniliche, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

2 - Aree esenti da cancro colorato

In dette aree tutte le operazioni di potatura devono essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante.

Le superfici di taglio devono essere disinfettate con fungicidi efficaci e, nel caso di tagli superiori ai 10 cm. di diametro, a questi dovranno essere applicati fungicidi addizionati a mastici o colle viniliche secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario.

Nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi utilizzati per la potatura devono essere sempre disinfettati con sali quaternari di ammonio all'1 % o con ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

REIMPIANTI

Sono sconsigliati i reimpianti di platano nei siti ove sono stati effettuati abbattimenti di piante affette da *Ceratocystis fimbriata*.

Nel caso di nuovi impianti di platano, onde ridurre la necessità di procedere a successivi interventi di contenimento della chioma e garantire uno sviluppo equilibrato della pianta, è consigliabile attenersi alle seguenti indicazioni:

- distanza tra le piante di almeno 12 metri;
- distanza di almeno 6 metri dal fronte dei fabbricati;
- adottare le più corrette tecniche agronomiche al fine di consentire le migliori condizioni di vita per le piante (aerazione del suolo, concimazioni, irrigazioni etc.).

ULTERIORI NORME COMPORTAMENTALI PER LA SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE DI PLATANO

- Devono essere limitate al massimo le operazioni di scavo in prossimità dei platani e soprattutto devono essere osservate tutte le cautele al fine di evitare ferite alle radici principali al colletto ed al tronco delle piante;
- in caso di ferite e di recisioni delle radici principali, queste devono essere rifilate e trattate con fungicidi idonei;

- nei nuovi impianti, onde evitare possibili lesioni alla parte basale del tronco ed alle radici, si devono predisporre, attorno alla circonferenza basale delle piante, cordoli o altri manufatti di protezione, che consentano comunque lo sviluppo diametrico del tronco;
- evitare l'apposizione di oggetti nei tronchi e nelle branche, così da non provocare ferite alle piante.

Eliminare inoltre i manufatti (es. fili di ferro, pali segnaletici, cartelli pubblicitari, ecc.) che, per la loro posizione immediatamente a contatto con il tronco possano con il tempo causare danni ai tronchi stessi a seguito della crescita delle piante

DISPOSIZIONI FINALI

I Servizi Fitosanitari Regionali potranno dettagliare ulteriormente le norme previste nella circolare al fine di adattarle alle situazioni specifiche del proprio territorio e di fornire validi suggerimenti per gli operatori.

In particolare i Servizi Fitosanitari potranno individuare i fitofarmaci più idonei per la disinfezione delle attrezzature, delle ferite di potatura o delle aree interessate dalle operazioni di abbattimento; inoltre potranno stabilire precisi tempi e modalità, nonché individuare altri Enti e/o Amministrazioni locali con i quali collaborare per svolgere i controlli sulle operazioni di abbattimento e potatura o per svolgere il monitoraggio del territorio.

Le Regioni sono tenute a dare la massima divulgazione dei sintomi della malattia e della pericolosità del patogeno mediante ogni mezzo di informazione.

DECRETO 10 SETTEMBRE 1999, N. 356: REGOLAMENTO RECANTE MISURE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO IL COLPO DI FUOCO BATTERICO (ERWINIA AMYLOVORA), NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

(omissis)

Articolo 1 Scopo generale

1. La lotta contro il batterio *Erwinia amylovora*, agente del colpo di fuoco delle pomacee, è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di prevenirne la introduzione e la diffusione.

Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

2. Note alle premesse:

- La Legge 18 giugno 1931, n. 987 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1931, n. 194 - reca disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
- Il R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1933, n. 295 - concerne l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.
- Il R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 40 - reca modificazioni al Regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.
- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.
- Il D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997 - reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale". - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 536 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993 - reca attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
- Il D.M. 31 gennaio 1996 - pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996 - riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
- Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale".

Articolo 2

Ispezioni sistematiche

1. I Servizi Fitosanitari Regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare la presenza del batterio sulle specie di rosacee ospiti, coltivate e spontanee dei generi Amelanchier, Chaenomeles, Crataegus, Cotoneaster, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e Stranvaesia, con particolare attenzione ai vivai.
2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di fuoco, e, se del caso, in appropriate analisi batteriologiche conformi ai metodi specificati nell'allegato I.
3. Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre che nei punti della rete di monitoraggio descritta nell'allegato II, nei vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati e tra la flora spontanea.
4. I risultati di dette indagini devono essere comunicati al Servizio Fitosanitario Centrale entro il 30 dicembre di ogni anno.
5. Gli allegati I e II di cui ai precedenti commi 2 e 3, potranno essere modificati ed integrati dal Ministero per le politiche agricole con apposito provvedimento.

Articolo 3

Denuncia dei casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvederà ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi batteriologiche ufficiali.
2. Le Regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del colpo di fuoco sulle pomacee.
3. In attesa di conferma o smentita di ogni caso sospetto il Servizio Fitosanitario Regionale al fine di scongiurare la disseminazione di Erwinia amylovora può attuare interventi cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso il divieto di trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori, utensili e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si è avuta la manifestazione sospetta. La pianta o le piante sospette devono essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.

Articolo 4

Accertamento ufficiale di un caso

1. Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di Erwinia amylovora in un campione di materiale vegetale, il Servizio Fitosanitario Regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui è stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta. In caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e distruggere, in considerazione del rischio fitosanitario, anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente infette fino ad un raggio di 10 metri.
2. In caso di vivai, il Servizio Fitosanitario Regionale può disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a 10 metri.
3. Il Servizio Fitosanitario Regionale deve altresì istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnico-amministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al Servizio Fitosanitario Centrale.

Articolo 5

Zona di sicurezza

1. La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km² (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza può essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugno-luglio e settembre-ottobre.
2. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.

Articolo 6

Trattamento del focolaio

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale deve ispezionare, per il resto della stagione vegetativa in cui è avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe.
2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessità di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno cinquanta cm dal limite prossimale visibile della lesione.
3. I servizi fitosanitari regionali devono predisporre specifici interventi volti all'eradicazione.

Articolo 7

Trasporti vietati

1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.
2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato è vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale.
3. In deroga al primo comma, il Servizio Fitosanitario Regionale può autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti verso zone non protette dell'Unione Europea o verso Paesi terzi.

Articolo 8

Movimentazione di alveari

1. È vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio, da aree o campi contaminati verso aree indenni.
2. I servizi fitosanitari regionali determineranno annualmente i periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione.

Articolo 9

Distruzione dalle piante infette

1. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del Servizio Fitosanitario Regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento.
2. Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato.
3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.

Articolo 10

Indagine epidemiologica

1. Il Servizio Fitosanitario Regionale, immediatamente dopo l'accertamento ufficiale di un focolaio primario su vegetali messi a dimora nei due anni prima in un territorio precedentemente indenne, deve effettuare un'ispezione presso i vivai delle ditte da cui provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato contaminato, estendendola anche al territorio circostante per un raggio di 2 km.
2. Fino al termine della stagione vegetativa dell'anno di accertamento del caso, il Servizio Fitosanitario Regionale deve effettuare altre due ispezioni nonchè due nell'anno seguente, nei periodi maggio-luglio e settembre-ottobre. Qualora i vivai della ditta si trovino in altra regione, deve essere avvertito il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio che effettuerà le dovute ispezioni.
3. I Servizi Fitosanitari Regionali devono trasmettere al Servizio Fitosanitario Centrale i risultati della indagine epidemiologica.
4. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio deve rilevare le destinazioni delle altre spedizioni effettuate, a partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai Servizi Fitosanitari delle Regioni di destinazione.

Articolo 11

Detenzione di colture

1. È vietata la detenzione e la manipolazione di colture di *Erwinia amylovora*.
2. Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come *Erwinia amylovora* un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente che provvederà alla conferma (allegato I).

Articolo 12

Deroghe

1. Il Servizio Fitosanitario Centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'articolo 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonchè lavori di selezione varietale purchè tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).

Nota agli articoli 12 e 13:

- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Articolo 13

Cessazione zone di sicurezza

1. Nelle aree non riconosciute più come "zone protette", ai sensi della direttiva 77/93/CEE, e successive modificazioni, non sussiste l'obbligo di costituire zone di sicurezza.

Nota agli articoli 12 e 13:

- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 è pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.

Articolo 14

Contributi per l'estirpazione

1. Le Regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'estirpazione dei frutteti colpiti dalla malattia.

Articolo 15

Denuncia degli inadempienti

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale è facoltà delle Regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e successive modifiche, citato nelle premesse è abrogato. Nota all'art. 15:

- Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*)
- nel territorio della Repubblica" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 17 APRILE 1998 - DISPOSIZIONI SULLA LOTTA
OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO "TRAUMATOCAMPA
PITYOCAMPA"

(Omissis)

Articolo 1

La lotta contro la processionaria del pino "Thaumetopoea pityocampa" (Den. et Schiff) è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o degli animali.

Articolo 2

Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di cui all'art.1, devono essere effettuati annualmente dai Servizi fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 3

Il Servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle indagini previste dall'art. 2, rilevi la presenza del fitofago in misura tale da costituire un rischio per la produttività o la sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la tutela della salute pubblica e degli animali ne dà comunicazione al presidente della Giunta Regionale il quale dispone misure di intervento di lotta obbligatoria secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale.

Negli altri casi il Servizio fitosanitario regionale, qualora ne venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e stabilisce le modalità di lotta più opportune.

Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'autorità sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalità concordate caso per caso con il Servizio fitosanitario nazionale.

Articolo 4

I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Detto Servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalità di intervento più idonee.

Articolo 5

I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939, citati nelle premesse, sono abrogati.

Articolo 6

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 7

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.